



VERBALE DI ACCORDO

Del giorno 06/09/2016 in Udine

Tra

CAFC S.P.A. nelle persone di:

Gomboso Eddi (Presidente)
Battiston Massimo (Direttore Generale)

Con

Le R.S.U. di CAFC S.P.A. nelle persone di:

-Bacchetti Barbara
-Tosoni Marco
-Buiutti Luca
-Marcon Giuseppe
-Ponte Gianni
-Toniutti Carlo
-Zin Renzo

Premesso che

- Con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata recepita la Direttiva dell'Unione Europea 2010/18/UE dell'08 marzo 2010 che modifica la previgente disciplina dei congedi parentali, contenuta nel decreto legislativo n. 151 del 26/03/2001 (art. 32 del T.U. in materia di maternità);
- La citata legge 228/2012, all'art.1 comma 339, prevede la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale, oltre che su base mensile o giornaliera, anche su base oraria e quindi anche per frazioni della giornata lavorativa;
- L'art. 1, comma 339, lettera a) della citata legge, inoltre, introduce il comma 1-bis che demanda alla contrattazione collettiva di settore la definizione di : 1) modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria; 2) criteri di calcolo della base oraria 3) equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- Il più volte citato comma 339 dell'art. 1, alla lettera b), modifica il comma 3 dell'art. 32 del T.U. sulla maternità prevede per l'esercizio del diritto al congedo parentale un termine di preavviso al datore di lavoro non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;

Le parti, allo scopo di integrare le previsioni collettive di secondo livello in materia di congedi parentali e, nel contempo, di recepire e dare piena attuazione alle previsioni di legge di cui al più

volte citato art. 1 comma 339 della legge 228/2012, con la presente convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse considerate costituiscono parte integrante del presente Verbale.

Art. 2

Modalità di fruizione e computo delle ore di permesso per congedo parentale

In ottemperanza a quanto previsto dalla lettera c), comma 4 bis dell'art. 1 comma 339 L. 228 /2012, ai sensi dell'art. 32 co. 1 bis del T.U. sulla maternità ed ai fini del computo dell'indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria, la singola giornata lavorativa full time è equiparata ad un monte ore di 7,7 ore, come previsto dal CCNL Gas Acqua;

Il congedo parentale su base oraria potrà essere fruito per un massimo di 4 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e per un massimo di 3,25 ore (pari a 3 ore e 15 minuti) nella giornata del venerdì che prevede un orario lavorativo di 6 ore e 30 minuti per complessive 19,25 ore settimanali. Qualora il lavoratore/lavoratrice decidesse di far coincidere la fruizione dei permessi con l'inizio dell'orario di lavoro, questi decorreranno sempre dall'orario standard di ingresso, (ovvero dalle ore 7.45); il permesso minimo non potrà essere inferiore a 60 minuti ovvero l'unità di misura del permesso è l'ora (escluso per il venerdì nel caso di acquisizione di tutto il monte ore giornaliero disponibile).

Il lavoratore/lavoratrice mantiene il diritto alla mensa aziendale qualora l'orario di lavoro sia superiore alle 4 ore giornaliere, ovvero almeno 5 ore di lavoro.

La fruizione su base oraria del congedo parentale è compatibile con altri permessi e riposi previsti dal contratto di lavoro e disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (circolare INPS n.152 del18/08/2015 al paragrafo 2.1).

La fruizione del congedo parentale su base oraria NON è cumulabile con permessi di allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. oppure nei giorni in cui il genitore fruito dei riposi orari ex art.33 del T.U. per assistenza ai figli disabili.

La fruizione del congedo parentale su base oraria non ha alcuna incidenza sul premio di risultato aziendale erogato. In particolare, per quanto riguarda la parte del premio legata allo sfruttamento della capacità produttiva (quota individuale pari al 30% del premio di risultato totale) non verrà considerata tra le causali di assenza la voce "congedo parentale a ore". L'azienda, in tale modo, intende garantire il benessere dei genitori lavoratori introducendo un elemento di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia e di welfare per la salvaguardia delle generazioni future.

L'ampliamento del periodo entro il quale è possibile fruito del congedo parentale (portato da 8 a 12 anni del bambino) trova applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino.

Come previsto da Decreto Lgs. n. 80 del 2015, per il congedo parentale su base oraria il lavoratore/lavoratrice è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine non inferiore ai 2 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (legati a situazioni di particolare emergenza e gravità).

Il lavoratore/lavoratrice che intende fruire del congedo parentale su base oraria dovrà presentare all'INPS per via telematica l'apposita domanda.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente accordo ha validità 3 anni e può essere rinnovato. Considerato che è in fase di rinnovo il CCNL del settore, si stabilisce che, all'entrata in vigore del nuovo CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni per la verifica e stipula, ove necessario, di un nuovo accordo aziendale sul congedo parentale ad ore.

L'azienda si impegna, a nome del proprio codice etico, a non discriminare i lavoratori/lavoratrici che usufruiranno di tali agevolazioni sia sotto il profilo degli incarichi professionali che di quello degli avanzamenti di carriera.

Letto, approvato e sottoscritto.

DAFC Spa



La R.S.U.



